

STATUTO

Titolo 1° - Costituzione, denominazione e scopi.

Art. 1

E' costituita, con sede in Ravenna, una libera Associazione apolitica tra le imprese operanti nei settori del traffico, dei trasporti, delle spedizioni e del deposito, nonché nei settori connessi ed ausiliari ai precedenti. L'Associazione assume la denominazione di: "ASSOCIAZIONE RAVENNATE SPEDIZIONIERI INTERNAZIONALI" ed ha durata illimitata.

Art. 2

L'Associazione non ha per oggetto, neppure in parte, l'esercizio dell'attività commerciale, non ha scopo di lucro e si propone, in via principale ed essenziale, la realizzazione degli scopi primari indicati nel presente Statuto, quali:

- a) valorizzare sempre più la funzione delle imprese e dei singoli associati nelle loro diverse specializzazioni, e di favorire una costruttiva collaborazione fra loro;
- b) studiare e possibilmente risolvere, dando la necessaria assistenza, i problemi di carattere tecnico, economico, organizzativo e sindacale di interesse degli associati;
- c) rappresentare e/o tutelare presso qualsiasi Ente o Amministrazione pubblica o privata gli interessi e i diritti morali ed economici della categoria e degli associati;
- d) promuovere e/o favorire iniziative che si ritengano comunque utili agli interessi delle categorie associate;
- e) provvedere alla nomina e/o designazione di rappresentanti in tutti quegli Enti, Uffici ed Organizzazioni nei quali tale rappresentanza si ravvisi necessaria o sia richiesta od ammessa;
- f) raccogliere ed elaborare tutti gli elementi, notizie e dati relativi a questioni interessanti l'attività esercitata dagli associati, come pure di curare la pubblicazione di prontuari, monografie e periodici riguardanti l'attività stessa;
- g) esercitare tutte le altre funzioni che siano ad essa demandate dalla legge, regolamenti o disposizioni delle Autorità competenti;
- h) provvedere allo scambio di informazioni tra gli associati.

Al fine di agevolare le attività imprenditoriali degli associati, l'associazione può costituire o assumere partecipazioni in società, cooperative o consorzi in genere.

L'Associazione potrà compiere qualsiasi attività complementare alle precedenti che venga giudicata idonea a favorire il raggiungimento degli scopi sociali.

Titolo 2° - Associati e loro obblighi.

Art. 3

Possono chiedere di far parte dell'associazione le imprese, con sede principale o secondaria nella provincia di Ravenna e province limitrofe che svolgono l'attività di:

- a) Casa di Spedizioni (marittime, aeree e terrestri), che siano iscritte alla Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato di Ravenna e nell'Elenco Autorizzato degli Spedizionieri della Provincia di Ravenna e province limitrofe;
- b) Imprese operanti nei settori del Traffico, dei Trasporti, del Deposito, nonché nei settori connessi e ausiliari ai precedenti, che siano iscritte alla Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato della Provincia di Ravenna e province limitrofe.

Art. 4

La domanda di iscrizione va presentata al Consiglio Direttivo dell'Associazione e deve contenere la necessaria documentazione, che certifichi quanto previsto dall'Art. 3, e, se si tratta di società, l'indicazione delle persone che la rappresentano con regolare procura risultante dai certificati camerali.

Ogni impresa deve inoltre comunicare il nominativo del proprio rappresentante in seno all'Associazione, il quale è l'unico titolato a partecipare alla vita associativa;

detta persona deve essere scelta nell'ambito delle seguenti figure:

- Rappresentante legale;
- Institore;
- Dirigente;
- Socio – Consigliere di amministrazione;
- Dipendente delegato munito di specifica delega debitamente firmata dal Legale Rappresentante dell'Azienda associata.

Il Consiglio Direttivo dell'Associazione deve esprimere il proprio parere entro 30 giorni dal ricevimento della domanda.

Art. 5

La domanda di iscrizione impegna l'associato all'osservanza delle norme contenute nel presente Statuto ed al pagamento della quota di iscrizione e delle quote associative nelle misure e nei modi stabiliti dal Consiglio Direttivo, anno per anno.

Le quote ed i contributi associativi non sono trasferibili per atto tra vivi, ne' possono essere soggette a rivalutazione.

L'iscrizione si intende a tempo indeterminato salvo disdetta da darsi almeno tre mesi prima della chiusura dell'anno sociale, a mezzo lettera raccomandata R.R..

Ad ogni associato verrà consegnato un certificato attestante la sua iscrizione all'Associazione, documento che egli si impegna a restituire qualora, per qualsiasi causa, venisse a cessare la sua appartenenza alla medesima.

E' pure data facoltà all'associato di fregiare la propria carta da lettere con l'emblema dell'Associazione.

Art. 6

La qualifica di associato si perde:

a) per dimissioni, le quali, però, non esonerano l'associato dagli impegni assunti, se non nei modi e termini di cui all'art. 5;

b) per cancellazione, che viene deliberata dal Consiglio Direttivo, in seguito alla perdita da parte dell'associato dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione o per perdita dei diritti civili dell'associato;

c) per espulsione, che viene deliberata dal Consiglio Direttivo per morosità nei pagamenti delle quote associative;

d) per radiazione, che viene deliberata dal Consiglio Direttivo su parere del Collegio dei Probiviri nei confronti dell'associato che si sia reso indegno di appartenere all'Associazione o che comunque abbia compiuto atti contrari agli interessi morali e materiali dell'Associazione e per quanto previsto all' art. 28.

I provvedimenti di cancellazione, espulsione e radiazione dell'Associato vanno comunicati all'interessato mediante lettera raccomandata.

Avverso tali provvedimenti è ammesso ricorso all'Assemblea Generale, con lettera raccomandata da indirizzarsi al Presidente, entro 30 giorni dalla data di ricezione del provvedimento stesso.

Entro 30 giorni dalla data di ricezione del ricorso, il Presidente è tenuto a convocare l'Assemblea Generale affinché deliberi insindacabilmente e definitivamente in merito.

Titolo 3° - Organizzazione.

Art. 7

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea Generale;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Vice Presidente;
- e) il Collegio dei Revisori dei Conti;
- f) il Collegio dei Probiviri.

Tutte le cariche sono gratuite e possono essere assunte soltanto dagli associati.

Art. 8

L'Assemblea Generale è l'organo fondamentale dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con i pagamenti delle quote associative.

In caso di impedimento del proprio rappresentante designato, di cui all'art. 4, gli associati possono farsi rappresentare mediante delega scritta:

- da altro associato;

- da altra persona, della stessa impresa associata, purché in possesso di uno dei requisiti di cui all'art. 4, 2° comma; ciò limitatamente a casi saltuari ed in via eccezionale.

Ogni associato non può essere portatore di più di tre deleghe.

L'Assemblea Generale ha il compito di:

- a) esaminare i problemi di ordine generale interessanti gli associati ed emanare direttive sull'attività dell'Associazione;
- b) eleggere i componenti il Consiglio Direttivo, determinandone il numero da un minimo di 5 ad un massimo di 7;
- c) eleggere il Collegio dei Revisori composto da tre membri effettivi e due supplenti;
- d) eleggere il Collegio dei Probiviri composto da tre membri effettivi e due supplenti;
- e) deliberare sulle attività dell'Associazione;

- f) approvare la relazione del Consiglio Direttivo sull'attività svolta nell'anno precedente;
- g) approvare annualmente i rendiconti Preventivi e Consuntivi;
- h) deliberare sui ricorsi ai provvedimenti di cancellazione, espulsione e radiazione di associati presi dal Consiglio Direttivo;
- i) deliberare su tutti gli argomenti che sono di sua competenza per legge e per statuto e che siano posti all'ordine del giorno.

Art. 9

L'Assemblea Generale è convocata dal Consiglio Direttivo, in via ordinaria, almeno una volta all'anno; in via straordinaria, ogni qual volta il Consiglio Direttivo a maggioranza lo ritenga necessario o quando ne sia fatta moti-vata richiesta da almeno 1/4 dei voti spettanti agli associati che abbiano diritto di partecipare all'assemblea.

Art. 10

La convocazione dell'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, sarà fatta a mezzo lettera raccomandata o telex o telefax da inviarsi agli associati almeno 10 giorni prima di quello fissato per la riunione e dovrà contenere gli argomenti da trattare, il giorno, l'ora e il luogo della riunione in prima e seconda convocazione.

In casi di particolare urgenza il termine suddetto può essere ridotto a 5 giorni.

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente dell'Associazione, assistito da un Segretario, che può essere persona non associata, e le deliberazioni devono constare da verbale, redatto nell'apposito libro, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

In caso di assenza del Presidente, l'assemblea è presieduta dal Vice Presidente.

Art. 11

L'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è valida qualunque sia l'argomento da trattare, in prima convocazione, quando sia presente o rappresentata la metà dei voti più uno spettanti a tutti gli associati; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti presenti o rappresentati.

Ogni associato ha diritto ad un voto ai sensi dell'art. 2352, secondo comma, del Codice Civile.

Gli associati con oltre dieci dipendenti regolarmente iscritti a libro paga, per i quali viene versata la deliberata contribuzione all'Associazione, hanno diritto a voti supplementari come di seguito indicato:

- da 11 (undici) dipendenti fino a 20 (venti) dipendenti un voto supplementare;
- da 21 (ventuno) e oltre due voti supplementari.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le votazioni dell'assemblea in tema di nomine devono essere fatte con scrutinio segreto; in tutti gli altri casi, il Presidente stabilisce il sistema di votazione.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 12

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di cinque ad un massimo di sette. I Consiglieri durano in carica due anni e sono rieleggibili.

Se nel corso del biennio vengono a mancare uno o più componenti, il Consiglio stesso ha la facoltà di provvedere alla propria integrazione tenendo presente la graduatoria precedente dei non eletti, in caso di parità di voti viene assegnata precedenza alla anzianità anagrafica.

I componenti così designati restano in carica fino alla successiva assemblea generale e comunque non oltre la scadenza del mandato del Consiglio stesso.

Se nel corso del biennio viene a mancare la maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo, originariamente eletto, l'intero consiglio viene considerato decaduto e da quel momento i Consiglieri ancora in carica hanno il compito di gestire l'ordinaria amministrazione e di convocare entro 30 giorni da tale data l'assemblea generale dei soci per il rinnovo delle cariche sociali.

Decorso inutilmente tale termine l'assemblea verrà convocata dal Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

PAST PRESIDENT

Il Presidente immediatamente precedente, a meno che non sia stata eletto Consigliere, partecipa di diritto alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

Art. 13

Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- a) eleggere il Presidente;
- b) eleggere il Vice Presidente, su indicazione del Presidente;
- c) nominare le Commissioni interne;

- d) nominare o designare i rappresentanti dell'Associazione scelti normalmente fra gli associati in tutti quegli Enti, Uffici o Organizzazioni in seno ai quali tale rappresentanza si ravvisi necessaria o sia richiesta ed ammessa; le persone nominate hanno l'obbligo di mantenersi in stretto raccordo con il Presidente dell'Associazione per seguirne gli indirizzi;
- e) deliberare sull'adesione o iscrizione dell'Associazione ad Enti e ad Associazioni aventi finalità interessanti le Aziende Associate;
- f) deliberare sull'accettazione delle domande di iscrizione;
- g) deliberare sulla cancellazione ed espulsione degli associati, nei casi di cui all'art. 6 lettere b) e c);
- h) deliberare sulla radiazione degli associati, sentito il parere del Collegio dei Probiviri;
- i) stabilire gli importi dei contributi e delle quote associative, nei limiti previsti dal bilancio di previsione, nonchè le modalità di applicazione e di esazione nei confronti degli associati;
- l) curare l'ordinaria amministrazione dell'Associazione con facoltà di delega al Presidente;
- m) approvare i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'assemblea;
- n) deliberare sull'assunzione o il licenziamento del personale dell'Associazione, stabilendone le mansioni e i compensi; nominare il Segretario dell'Associazione;
- o) curare il conseguimento dei fini statutari, in armonia con le deliberazioni dell'Assemblea;
- p) dare il proprio parere su ogni argomento che gli venga sottoposto dal Presidente;
- q) adempiere a tutte le altre attribuzioni previste dalla legge e dal presente statuto;
- r) variare l'indirizzo della sede sociale nell'ambito del Comune di Ravenna.

Art. 14

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno ogni tre mesi, nonchè tutte le volte che lo riterrà utile, oppure quando ne sia fatta domanda dalla maggioranza dei suoi componenti.

La convocazione è fatta a mezzo di avviso scritto con preavviso di almeno 48 ore, salvo casi di comprovata urgenza.

Le adunanze sono valide quando intervenga la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni devono essere annotate in apposito libro verbale e sono prese a maggioranza dei voti presenti.

Ogni consigliere ha diritto ad un voto. Le votazioni sono normalmente palesi; sono invece segrete quando ciò sia richiesto dal Presidente o da 1/3 dei Consiglieri. A parità di voti, nelle votazioni palesi, prevale il voto del Presidente; nelle votazioni segrete la parità comporta la reiezione della proposta.

I Consiglieri assenti senza giustificazione di legittimo impedimento a più di tre riunioni consecutive, decadono dalla carica e il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli fino alla successiva assemblea generale, tenendo presente quanto stabilito all'art. 12.

PRESIDENTE

Art. 15

Il Presidente dell'Associazione è il Presidente del Consiglio Direttivo ed è rieleggibile per non più di tre mandati consecutivi.

La durata della sua carica coincide e non può superare quella del Consiglio Direttivo che presiede.

Il Presidente ha la firma sociale e rappresenta l'Associazione, tanto nei rapporti interni che in quelli esterni.

Spetta al Presidente:

- presiedere l'assemblea, in conformità a quanto previsto dal precedente art. 9, ponendo all'ordine del giorno gli argomenti deliberati dal Consiglio Direttivo;
- convocare e presiedere il Consiglio Direttivo, in conformità a quanto pre-visto dal precedente art. 14, fissando gli argomenti all'ordine del giorno;
- dare esecuzione alle deliberazioni dell'assemblea e del Consiglio Direttivo;
- proporre la candidatura di un Consigliere per la nomina a Vice Presidente;
- incaricare a suo giudizio, uno o più membri del Consiglio Direttivo a seguire "particolari problematiche" nell'interesse degli associati.

Il Presidente rimane obbligato a riferire sui risultati conseguiti dai Consiglieri incaricati in Consiglio Direttivo;

- vigilare sulla disciplina;

- adempiere a tutte le altre funzioni che gli siano delegate dal Consiglio Direttivo.

VICE PRESIDENTE

Art. 16

Il Vice Presidente dell'Associazione è il Vice Presidente del Consiglio ed è rieleggibile per non più di tre mandati consecutivi.

Il Vice Presidente ha il compito di coadiuvare il Presidente nella conduzione del governo

dell'Associazione.

In assenza o impedimento del Presidente tutte le mansioni a lui affidate spettano al Vice Presidente.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 17

Il Collegio dei Revisori dei Conti è formato da due membri effettivi i quali nominano fra essi un Presidente, più un supplente.

I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti sono eletti dall'Assemblea Generale fra gli associati, durano in carica due anni e sono rieleggibili.

I Revisori effettivi devono essere invitati alle riunioni del Consiglio Direttivo alle quali possono partecipare senza diritto di voto.

Art. 18

I Revisori hanno il compito di controllare nella maniera più ampia la gestione amministrativa ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

Essi si riuniscono almeno una volta ogni tre mesi; riferiscono all'Assemblea ad ogni chiusura di esercizio ed ogni qualvolta lo ritengano necessario con relazione scritta.

Per gli accertamenti eseguiti debbono redigere apposito verbale che sarà annotato in apposito libro.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 19

L'Assemblea Generale nomina un Collegio di tre probiviri effettivi e due supplenti che durano in carica due anni e possono essere rieletti.

Il Collegio, scegliendolo nel suo seno, nomina un Presidente.

I Probiviri sono scelti fra i rappresentanti legali, institori e/o dirigenti delle ditte o società associate, che in passato hanno ricoperto incarichi in seno agli organi direttivi dell'Associazione; devono avere almeno 40 anni di età compiuti nel giorno della nomina.

Nel caso di recesso per qualunque causa durante il periodo di carica di un membro effettivo, esso verrà sostituito dal membro supplente più anziano di età.

Art. 20

Il Collegio dei Probiviri deve essere richiesto di parere consultivo dal Consiglio Direttivo in materia di radiazione degli associati (vedi art. 6, lettera d).

Il Collegio dei Probiviri ha inoltre il compito di esaminare ed esprimere pareri su eventuali richieste relative alla corretta interpretazione delle norme statutarie.

COMMISSIONI

Art. 21

Il Consiglio Direttivo nomina le Commissioni ritenute necessarie per un miglior funzionamento dell'Associazione.

Le Commissioni avranno un massimo di 4 membri che, in parte, potranno essere scelti anche al di fuori dei componenti il Consiglio Direttivo.

Il Presidente della Commissione dovrà essere un Consigliere.

Ciascuna Commissione può utilizzare, a supporto, il personale dipendente dell'Associazione.

Le Commissioni hanno solamente poteri propositivi.

Le Commissioni devono esaminare e sviluppare gli argomenti di loro competenza portando le conclusioni al Presidente della Associazione per le decisioni conseguenti.

Titolo 4° - Patrimonio sociale e bilancio.

Art. 22

Il patrimonio sociale è formato:

a) dai beni mobili e immobili o dai valori che, per acquisti, lasciti, donazioni, o in altro modo, vengano comunque in possesso dell'Associazione;

b) dalle somme accantonate per qualsiasi scopo, fino a che non siano erogate.

Art. 23

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

a) dall'ammontare delle quote di iscrizione e dei contributi associativi;

b) dagli interessi attivi e dalle altre rendite patrimoniali;

c) dalle somme incassate per atti di liberalità o per qualsiasi altro titolo.

Art. 24

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 31 marzo di ogni anno il Consiglio Direttivo compilerà il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente ed il bilancio di previsione dell'anno in corso che, accompagnati da una relazione illustrativa,

verranno sottoposti all'Assemblea Generale per l'approvazione entro il 30 aprile di ogni anno. I bilanci di Previsione e Consuntivi sono depositati presso la sede dell'Associazione almeno quindici giorni prima della data stabilita per l'Assemblea che deve discuterne l'approvazione. Salvo diversa disposizione di legge, durante la vita dell'Associazione è fatto divieto di distribuire, anche in modo in-diretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali.

Titolo 5° - Disposizioni generali

MODIFICHE ALLO STATUTO - SCIoglIMENTO - LIQUIDAZIONE

Art. 25

Le modifiche allo Statuto sociale sono deliberate dall'Assemblea Generale con il voto favorevole di almeno i 2/3 dei voti spettanti a tutti gli associati.

Art. 26

L'Associazione si potrà sciogliere per esaurimento ed impossibilità intervenuta di perseguire gli scopi statutari o per volontà degli associati espressa dall'Assemblea con delibera presa a maggioranza di almeno i 2/3 degli iscritti.

Salvo diversa disposizione di legge, allo scioglimento per qualsiasi causa della Associazione, il suo eventuale patrimonio residuo verrà devoluto ad altra Associazione avente analoghe finalità, o ai fini di pubblica utilità, sen-tito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996 n. 662.

Art. 27

Per quanto non disposto con le norme che precedono, si fa riferimento alle disposizioni di legge.

CODICE ETICO

Art. 28

1. La qualità di socio comporta l'obbligo di accettare e rispettare le disposizioni seguenti.
2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 4 della legge 11.11.2011, n.180, le imprese associate e i loro rappresentanti riconoscono tra i valori fondanti dell' Associazione Ravennate Spedizionieri Internazionali il rifiuto di ogni rapporto con organizzazioni criminali o mafiose e con soggetti che fanno ricorso a comportamenti contrari alla legge, al fine di contrastare e ridurre le forme di controllo delle imprese e dei loro collaboratori che alterano di fatto la libera concorrenza.
3. Le imprese associate e i loro rappresentanti respingono e contrastano ogni forma di estorsione, usura o altre tipologie di reato poste in essere da organizzazioni criminali o mafiose, e collaborano con le forze dell'ordine e le istituzioni denunciando, anche con l'assistenza dell' Associazione Ravennate Spedizionieri Internazionali, ogni episodio di attività illegale di cui sono soggetti passivi.
4. Le imprese associate il cui comportamento non risultasse coerente con gli impegni di contrasto all'attività delle organizzazioni criminali e di collaborazione con le istituzioni, secondo quanto previsto ai commi precedenti, devono essere richiamate per iscritto dal Consiglio Direttivo previo, se necessario o comunque se ritenuto opportuno, parere del Collegio dei Probiviri ai sensi dell' art. 20 dello Statuto.
5. All'impresa che, dopo il richiamo scritto, non ravvede il proprio comportamento in ottemperanza agli obblighi scaturenti dal presente Codice Etico, viene irrogata la sanzione della sospensione da sei mesi ad un anno del rapporto associativo. Al termine del periodo di sospensione, qualora l'impresa non abbia ancora uniformato la propria condotta agli obblighi del Codice Etico, il Consiglio Direttivo delibera la radiazione dall'Associazione previo parere consultivo del Collegio dei Probiviri ai sensi dell'art. 20 dello Statuto.